

COMUNE DI VIGNOLA

PROVINCIA DI MODENA

Atti del
Consiglio Comunale

Delib. n. 008

Del 24.01.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

L'anno duemilaventitre' il giorno ventiquattro

del mese di gennaio alle ore 19.00

in sessione ordinaria di 1^ convocazione (seduta pubblica),

si è riunito il Consiglio Comunale,

nella sala delle proprie adunanze

per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

	PRES.	ASS.
1 – Muratori Emilia Sindaco	X	
2 – Santunione Marco	X	
3 – Folloni Federico	X	
4 – Kodra Fabjola		X
5 – Venturelli Cesare	X	
6 – Calio' Giulia	X	
7 – Zacchi Linda	X	
8 – Tacconi Giacomo	X	
9 - Oca Gabriella	X	

	PRES.	ASS.
10 – Cremonini Giulia		X
11 – Cavani Enzo	X	
12 – Pelloni Simone	X	
13 – Rangoni Luca	X	
14 – Badiali Barbara	X	
15 – Orlando Antonio Francesco		X
16 – Pasini Angelo	X	
17 _ Amidei Roberta	X	

Totale Presenti n. 14

Totale Assenti n. 3

ASSESSORI:

PARAGLIOLA ANNA
Vice Sindaco

FATATIS DANIELA

PESCI NICCOLO'

	PRES.	ASS.
PARAGLIOLA ANNA Vice Sindaco	X	
FATATIS DANIELA	X	
PESCI NICCOLO'	X	

RIGHI LUCA

SMERALDI MAURO

	PRES.	ASS.
RIGHI LUCA	X	
SMERALDI MAURO	X	

Assume la Presidenza **Santunione Marco**,
nella sua qualità di Presidente
e riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara aperta.

Scrutatori: Folloni, Calio', Rangoni.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale
Dott. Mita Massimiliano

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

Introduce l'Assessore Smeraldi.

Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi, dott. Drusiani, spiega tecnicamente la proposta e contestualizza il periodo di riferimento, legato agli anni di imposta 2000-2015.

La Consigliera Amidei, gruppo consiliare "Vignola per Tutti", lamenta che anche nel dibattito nazionale ci sia stata più uno scontro partitico che una discussione nel merito e sostiene che sia sbagliato pensare che i soggetti che non hanno pagato siano evasori nel senso pieno del termine, ossia che non abbiano voluto pagare. Esprime molti dubbi sulla convenienza di tale percorso.

Interviene il Capogruppo del "Pd-Muratori Sindaca", Venturelli, che fa una notazione tecnica sulla differenza tra la procedura prevista dalla normativa nazionale e quella che viene adottata con il diniego.

Interviene il Consigliere Pelloni, gruppo consiliare "Lega Salvini Premier" che lamenta che sia stato sgarbato nei confronti del Consiglio dare la proposta come già acquisita alla stampa. Entra poi nel merito, ricorda che il ricorso alla "rottamazione" delle cartelle fiscali nel paese si è ripetuto con governi composti da ogni maggioranza politica. Si esprime criticamente verso la proposta in oggetto e reclama maggiore attenzione verso il ceto medio.

Interviene l'Assessore Smeraldi che chiarisce come sia stato comunicato ai giornali la questione e leggendo uno stralcio di un articolo della stampa specializzata piega il potenziale danno al quale si esporrebbe l'Ente locale non adottando il Diniego e trova le posizioni della minoranza confuse sul tema.

Dichiarazione di voto contraria del Consigliere Pelloni che articola la sua posizione

Dichiarazione di voto contrario di Amidei che risponde nel merito all'Assessore Smeraldi articolando la sua posizione e ribadendo che chi non paga sia tout court un evasore sia profondamente sbagliato.

Dichiarazione di voto favorevole della Consigliera Calì, gruppo "Pd-Muratori Sindaca", che ribadisce come la proposta sia in primo luogo una proposta di equità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini

- di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
 - la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del dott. Drusiani Damiano, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pertinenti pareri;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

PRESENTI	14
FAVOREVOLI	09
CONTRARI	05 (Pasini, Amidei, Pelloni, Rangoni, Badiali)
ASTENUTI	//

DELIBERA

1. **di non applicare** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. **di inviare** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'Ente dell'approvazione del presente atto;
4. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e sulla scorta della seguente votazione espressa per alzata di mano:

PRESENTI	14
FAVOREVOLI	09
CONTRARI	05 (Pasini, Amidei, Pelloni, Rangoni, Badiali)
ASTENUTI	//

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio comunale, la registrazione degli interventi e delle dichiarazioni costituenti resoconto della seduta viene effettuata su supporto digitale custodito presso la Segreteria generale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Santunione Marco)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Mita Dott. Massimiliano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di quindici giorni da oggi.

Vignola, 30.01.2023

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to (Mita Dott. Massimiliano)

E' copia conforme all'originale.

Vignola, 30.01.2023

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to (Mita Dott. Massimiliano)

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (<http://www.firma.infocert.it>). (Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

(luogo)	(data)	(qualifica)	(cognome-nome)	(firma)
---------	--------	-------------	----------------	---------

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI SENSI DI LEGGE;
- E' STATA DICHIARATA **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**;
- E' STATA _____

Vignola,

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal **30.01.2023** e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni.

Vignola,

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to

COMUNE DI VIGNOLA: E' copia conforme all'originale per uso _____

Vignola, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO